

**COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA** (Provincia di Caserta) - Statuto - Il presente Statuto è stato approvato con delibera Consiliare n. 27 del 15/10/1991, della quale il CO.RE.CO. ha preso atto in data 11/11/1991 n. 2203/A.A.I.I., e modificato con delibere consiliari: - n. 27 del 31/3/1994 - presa d'atto con avvertenza dal CO.RE.CO. di Caserta in data 28/4/1994 - Prot. 1015/A.A.I.I.; - n. 36 del 10/6/1994 - preso d'atto CO.RE.CO. di Caserta in data 8/7/94 - Prot. 1504/A.A.I.I.; - n. 39 del 29/6/1994 - preso d'atto CO.RE.CO. di Caserta in data 20/7/94 Prot. 1650/A.A.I.I.; - n. 45 del 20/8/94 - presa d'atto CO.RE.CO. in data 15/9/1994 Prot. 1929/A.A.I.I. - Il presente testo è coordinato con le modifiche apportate con gli atti Consiliari sopra citati.

#### CENNI STORICI:

Conca della Campania, centro dell'alto casertano, vanta oltre mille anni di storia e sicuramente lega le sue

origini ai monaci benedettini della famosa Abbazia di Montecassino. Dopo che la tempesta delle incursioni barbariche cominciò ad attenuarsi in queste zone (che avevano conosciuto nel passato le culture delle genti Ausone e Sabine e successivamente la civiltà e la «pax» romane), i Monaci Benedettini bonificarono le terre incolte e selvagge, costruirono case coloniche e villaggi.

Si può forse identificare come dimora dei Padri Benedettini il superbo maniero dalle mura ciclopiche, da sempre denominato «Castel Pilano», di cui oggi restano appena i ruderi.

E continuando a ripercorrere la storia di Conca attraverso i suoi monumenti, è da menzionare anche il castello principesco, ubicato in Conca Centro.

Nel 1094 i signori del palazzo riuscirono ad opporre resistenza ai Principi Longobardi di Capua.

Nel 1419 Conca divenne feudo di Giovanni Antonio Marzano che prese possesso del maniero nel quale dimorò anche il figlio Marino, ultimo grande principe di Marzano Appio.

Nel 1467 divenne padrone di questo feudo Matteo di Capua e poi, col beneplacito di Filippo II, Giulio Cesare di Capua che fu elevato al Principato.

Circa due secoli dopo, nel 1648, Conca, come i paesi vicini, subì le gravi conseguenze della terroristica campagna di Giovanni Colessa, un brigante più conosciuto con il nome di «Papone».

Verso la fine del 1700 i Di Capua furono soppiantati dalla grande, potente famiglia degli Invitti, che per oltre un secolo furono gli indiscussi signori di questi luoghi.

Conca della Campania è stato uno dei comuni più disastrati dalla guerra 1941-1945; ha subito numerose perdite umane, distruzioni di fabbricati imponenti per mole e per bellezza, come lo storico palazzo Bartoli; i terreni minati hanno provocato episodi strazianti e tante vittime innocenti.

Il paese ha subito notevoli danni dal terremoto del 23 novembre 1980, i danni si sono cumulati con quelli prodotti dall'ultimo terremoto del 7 e 11 maggio 1984 che ha lasciato numerosi cittadini privi della propria casa e costretto il Comune a far abbattere, per salvaguardare la incolumità cittadina, alcune antiche costruzioni e palazzi con grave depauperamento della compagine architettonica unitaria del centro storico.

La popolazione, come per il passato, si dedica prevalentemente alla agricoltura. Costituisce ricchezza della zona una buona produzione di castagne i cui alberi presentano dalla primavera all'autunno un incantevole paesaggio con lussureggiante vegetazione. D'estate è meta assidua di turisti attratti dalla presenza di colline e valli e dalla bellezza dei boschi facilmente accessibili.

Situata mediamente a 420 metri sul livello del mare, raggiunge con la propaggine di una delle sue frazioni oltre i 600 metri di altitudine.

## TITOLO I

## PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

## CAPO I

*Elementi Costitutivi e Principi Generali*

## Art. 1

*Il Comune**Denominazione e natura giuridica*

1. Il Comune di Conca della Campania è, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana, ente locale autonomo e di amministrazione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

## Art. 2

*Territorio e Sede Comunale*

1. Il territorio del Comune di Conca della Campania è costituito dai terreni identificati con i fogli catastali dal n. 1 al n. 26 e confina:

- a Nord con Mignano Montelungo
- a Nord Est con Presenzano
- a Sud con Roccamonfina
- a Sud Est con Marzano Appio
- a Est con Tora e Piccilli
- a Ovest con Galluccio
- e si estende per Kmq. 26,60.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, denominato Conca della Campania, ove è ubicato il palazzo civico, sede comunale, e dalle frazioni: Cave, Catailli, Orchi, Patierno, Piantoli, Vezzara; e dalle borgate: Vallecaldi e Tuoripunzoli.

3. La popolazione è di 1775 abitanti (censimento 1981).

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, debitamente motivate, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, informandone la cittadinanza mediante pubblici avvisi.

5. La modifica della denominazione dei centri urbani

e delle borgate o contrade può essere disposta dal Consiglio Comunale con maggioranza qualificativa previa consultazione popolare.

6. Per le situazioni di carattere contingente ed eccezionale, la sede comunale può essere temporaneamente trasferita in altro luogo in strutture idonee, previa determinazione del Consiglio Comunale.

7. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

## Art. 3

*Stemma Bollo Gonfalone*

1. Il Comune, negli atti e nel Sigillo (Bollo) si identifica con il nome di Conca della Campania; ha un proprio stemma raffigurato sul Gonfalone, descritto come appresso: drappo partito di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stesso con quattro torri ed inquartato come segue:

nel I e IV d'azzurro alla torre merlata chiusa;

nel II e III di rosso alla torre merlata aperta;

sul tutto uno scudetto di oro ed incastonato in una corona di alloro. Ornamenti esteriori da Comune. Le torri indicherebbero il Castrum Conchae (il campo azzurro) ed il Castrum Pilanum (in campo rosso), il primo chiuso per ricordare che inutilmente i Longobardi di Capua tentarono di prenderlo n. 1049; il secondo aperto per il fatto che nell'anno 881 Iadanofo riuscì, a conquistarlo.

2. Nel bollo è raffigurato lo stemma sopra descritto.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia sopra descritta.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## Art. 4

*Albo Pretorio*

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Ogni atto pubblicato va preventivamente annotato cronologicamente in apposito registro.

## Art. 5

*Principi di Azione, di Libertà, di Uguaglianza, di Solidarietà*

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

## CAPO II

*Funzioni, Compiti e Programmazione*

## Art. 6

*Le funzioni del Comune*

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e la provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) Pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) Viabilità, traffico e trasporti;
- c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) Servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

h) Altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) Polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

## Art. 7

*I Servizi Pubblici Locali*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e/o attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme definite dall'articolo 22 della legge 142/90 e cioè: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra coloro che oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

4. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

5. Le disposizioni stabilite al terzo comma si osservano anche per la istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

6. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

7. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Per la revoca si applica quanto previsto dal 4° comma del presente articolo.

8. Con il regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, ve-

rifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### Art. 8

##### *I Compiti del Comune per i Servizi di Competenza Statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità fissate dalla legge.

#### Art. 9

##### *Tutela della Salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; promuove idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi

#### Art. 10

##### *Tutela del Patrimonio Naturale, Storico ed Artistico*

1. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### Art. 11

##### *Promozione dei Beni Culturali, dello Sport e del Tempo Libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune

favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 142/90.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

#### Art. 12

##### *Assetto ed utilizzo del Territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani di attuazione.

4. Promuove un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

#### Art. 13

##### *Sviluppo Economico*

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, tutelando la cittadinanza per l'effettivo esercizio dell'attività stessa.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adopera iniziative atte a stimolarne la attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, nonché l'attività agricola e forestale.

#### Art. 14

##### *Programmazione Economico-Sociale e Territoriale*

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 della legge 142/90, il Comune realizza

le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

## TITOLO II ORGANI ELETTIVI

### CAPO I

#### *Gli Organi del Comune*

##### Art. 15

#### *Gli Organi del Comune. Individuazione*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente; nonché capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

### CAPO II

#### *I Consiglieri Comunali*

##### Art. 16

#### *Il Consigliere Comunale*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, tranne il caso di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 15 bis della legge 19/3/1990 n. 55 e successive modifiche.
- 3 bis. A decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93, nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4/bis della legge 19/3/1990 n. 55 come modificata dall'art. 1 della legge 18/1/1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla modifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio di funzione di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione

con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. I consiglieri hanno il dovere di rendersi attivamente partecipi delle esigenze comunitarie per un diligente espletamento del mandato ricevuto.

5. Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

6. Sono inoltre tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria definita nell'articolo 23 del presente Statuto, sono dichiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco o di un consigliere comunale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9. I motivi che costituiscono validi impedimenti sono disciplinati con regolamento.

10. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

11. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

12. Ha altresì diritto ad ottenere dal Sindaco copia di ogni atto che non pregiudichi gli interessi dell'ente; le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento.

13. Per l'espletamento dei poteri di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge 142 dell'8 giugno 1990, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

##### Art. 17

#### *Dimissioni del Consigliere*

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

##### Art. 18

#### *Consigliere Anziano*

1. È Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di consensi nella consultazione popolare, calcolati sommando i voti di lista alle prefe-

renze, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei Candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. A parità di consensi si intende per anziano il maggiore d'età.

3. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, le sue funzioni vengono assolve dai consiglieri secondo l'ordine decrescente dei risultati elettorali conseguiti.

#### Art. 19

##### *I Gruppi Consiliari*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno due unità.

2. È riconosciuta la costituzione del gruppo formato da una sola unità, solo se trattasi dell'unico consigliere eletto nella lista di appartenenza.

3. Ciascun gruppo comunica per iscritto al segretario comunale, il nome del capogruppo e il suo domicilio.

4. Finché non viene esercitata la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, i gruppi sono individuati d'ufficio con l'insieme dei consiglieri eletti in ciascuna lista, ed i capogruppo in coloro che hanno riportato nella propria lista il maggior numero di voti.

5. I consiglieri in qualsiasi momento possono aderire ad altro gruppo, dandone tempestiva comunicazione al segretario comunale.

6. Il Sindaco a seguito di comunicazione da parte del segretario, informa il Consiglio Comunale della costituzione del gruppo e di ogni variazione nella prima seduta utile.

#### CAPO III

##### *Il Consiglio Comunale*

#### Art. 20

##### *Funzioni. Costituzione. Durata*

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La sua durata in carica ed i casi di scioglimento sono fissati dalla legge.

#### Art. 21

##### *Le competenze del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) convalida dei nuovi eletti a consigliere comunale, elezione del Sindaco e degli Assessori;

b) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche che prevedano interventi non conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico, come da normativa della legge n. 1/78 e successive modificazioni, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, ed infine i pareri da rendere nelle dette materie;

d) impegni di maggior spesa conseguenti alla necessità di adottare varianti suppletive per realizzazione opere pubbliche;

e) la disciplina dello stato giuridico, economico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e relative variazioni;

f) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

l) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

m) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

o) gli acquisti, esclusi quelli interessati da procedimenti espropriativi, e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

p) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effet-

tuare entro 45 giorni dalla elezione della Giunta, o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge 142/90.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5. A decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93;

a) le disposizioni di cui alla lett. p del I comma sono così modificate: p) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

b) Il 2 comma è abrogato e così sostituito:

— Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo.

c) Il 3 comma è abrogato.

d) L'espressione «elezione del Sindaco e degli Assessori» di cui alla lett. a del comma 1 è soppressa.

#### Art. 22

##### *Prima Adunanza*

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti. Il Sindaco provvede alla sua convocazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione. Detta seduta deve tenersi entro il termine perentorio di giorni 10 dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla convalida degli eletti possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente dagli artt. 26, 27 e 40 del presente statuto.

#### Art. 23

##### *Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale*

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. È sessione ordinaria, nel corso dell'anno solare, quella comprendente le sedute riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, il conto consuntivo e le modificazioni statutarie.

3. È sessione straordinaria quella comprendente le altre sedute.

4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, conformemente alle norme del regolamento.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Consiglio Comunale nell'ordine:

a) Vice Sindaco, se consigliere.

b) Assessore, se consigliere, secondo l'ordine prioritario indicato nel documento programmatico;

c) Consiglieri comunali secondo l'ordine decrescente dei voti riportati nelle consultazioni elettorali, calcolati sommando i voti di lista alle preferenze.

6. La violazione della presente norma comporta la nullità degli atti adottati.

7. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche su deliberazione della Giunta Comunale, o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

8. I consiglieri richiedenti la convocazione devono presentare al Comune, unitamente all'istanza di convocazione, una relazione illustrativa, da cui si evinca con chiarezza il provvedimento che si intende far adottare.

9. Nel caso previsto al precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

10. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore; in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### Art. 24

##### *Avviso di Convocazione*

1. L'avviso di convocazione, indicante anche l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Nel computo dei termini a giorni od a ore, si escludono il giorno o l'ora iniziale e finale.

3. Ogni consigliere comunale deve eleggere il proprio domicilio ai fini dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

4. Detti avvisi sono notificati a mezzo messo comu-

nale, nei domicili rientranti nell'ambito del territorio comunale e secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.

5. Nel caso non venga eletto domicilio nell'ambito del territorio comunale, gli avvisi vanno depositati presso la segreteria comunale previa comunicazione telegrafica al consigliere, indicante il giorno e l'ora fissati per la seduta.

#### Art. 25

##### *Numero legale per la validità delle Sedute*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, e detta maggioranza deve essere assicurata durante l'intera seduta.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo 24 del presente Statuto e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) coloro che escono prima della votazione
- b) coloro che hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione sull'argomento da trattare.

#### Art. 26

##### *Numero legale per la validità delle deliberazioni*

1. Nessuna delibera è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

4. L'approvazione del bilancio di previsione deve comunque essere effettuata con voto favorevole di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

5. Nel caso di elezione di rappresentanti comunali in seno ad organi di altri enti con rappresentanza della minoranza, si effettua, salva diversa disposizione di leg-

ge, un'unica votazione, le cui modalità sono stabilite all'occorrenza dal Consiglio, tale da garantire la elezione di almeno un rappresentante della minoranza.

6. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, ed a parità di voti il più anziano di età. Risulta comunque eletto il rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7. Qualora il consigliere eletto, essendo presente, si dimetta nella stessa seduta di nomina, si provvederà alla sua surrogazione con ulteriore votazione.

8. Qualora il consigliere eletto sia assente, ha diritto di dimettersi entro 15 giorni dalla notifica della nomina; il Consiglio, in tal caso, provvederà immediatamente alla sua surroga.

9. L'approvazione dei regolamenti avverrà a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

#### Art. 27

##### *Deposito degli Atti e delle Proposte*

1. Il deposito degli atti e delle proposte relative agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento.

#### Art. 28

##### *Le Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio Comunale può istituire proprie commissioni temporanee e permanenti, con funzioni istruttorie e/o consultive, sugli argomenti da sottoporre al suo esame.

2. Il regolamento determina il numero dei componenti da nominare con criterio proporzionale, ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

3. Le commissioni, ogni qualvolta lo ritengano necessario possono invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori: Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi ed esperti.

#### CAPO IV

##### *La Giunta Comunale*

#### Art. 29

##### *Prerogative e Nomina*

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungi-



mento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

4. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di n. 4 assessori.

5. Possono essere nominati assessori nel numero massimo di 2, cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunali.

6. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto al voto.

7. I commi 4 e 5 del presente articolo rimangono in vigore fino alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25/3/1993, n. 81. Da tale data sono così sostituiti:

— La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori i quali possono essere scelti anche tra i cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

— Gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

#### Art. 30

##### *Elezioni del Sindaco*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

#### Art. 31

##### *Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore, sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### Art. 32

##### *Durata in carica. Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, ne assumono provvisoriamente le funzioni gli Assessori secondo l'ordine prioritario indicato nel documento programmatico, e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta entro i 60 giorni prescritti dalla legge con le modalità di cui all'articolo 30 del presente Statuto, al

seguito di convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco convoca il Consiglio e propone il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.

5. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene, nella prima votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e nella seconda, da tenersi nella medesima seduta, con la maggioranza semplice dei votanti.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni.

7) A decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93 i commi 1-2-3-4-5-6 del presente articolo sono sostituiti come segue:

A) Il Sindaco dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e continua ad esercitare le funzioni di ufficiale di Governo fino alla data di giuramento del Sindaco neo eletto.

B) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e viene proceduto allo scioglimento del Consiglio.

La Giunta rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Fino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco. Detto vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 55/90 e successive modifiche.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui alla lettera B del presente articolo dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

#### Art. 33

##### *Mozione di sfiducia costruttiva*

1. La Giunta risponde del proprio operato innanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale, non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nomi-

nale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; può essere proposta solo nei confronti della intera Giunta e deve contenere le indicazioni di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla data della sua presentazione; essa è notificata agli interessati.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Sindaco.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. Il Sindaco e gli Assessori uscenti possono essere rieletti nella nuova Giunta Comunale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1-2-3-4-5-6-7 sono in vigore fino alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93. Da tale data l'art. 33 è sostituito dal seguente:

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata sarà provveduto allo scioglimento del Consiglio secondo le vigenti disposizioni in materia.

La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Sindaco ed è pubblica. Gli assessori possono partecipare alla discussione e solo se rivestono la carica di consigliere possono votare.

#### Art. 34

##### *Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori Comunali determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 34 comma 2 della legge numero 142/90; qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del

Consiglio, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo esecutivo con le modalità dell'articolo 30 del presente Statuto, fissando all'uopo tre successive sedute che cadono entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 34 comma 2 della legge numero 142/90.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

5. I commi 1-2-3 e 4 del presente articolo si applicano fino alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93.

Da tale data le dimissioni del Sindaco comportano le conseguenze già indicate nel precedente articolo 32. Le dimissioni degli assessori sono efficaci dalla loro presentazione.

6. A decorrere dalla data delle prime elezioni ai sensi della legge 81/93 è soppressa la dicitura «E DI OLTRE LA METÀ DEGLI ASSESSORI» riportata al titolo del presente art. 34.

#### Art. 35

##### *Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore*

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene nei casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981 numero 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'articolo 32 comma 2 del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del presente Statuto.

6. I commi 2-3-4 e 5 del presente articolo restano in vigore fino alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93.

#### Art. 36

##### *Revoca degli Assessori*

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.

2. La seduta è Pubblica e deve aver luogo dopo il

decorso del termine di 10 giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del presente Statuto.

Dalla data delle elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93, il presente articolo è abrogato e sostituito dal seguente: «Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio».

#### Art. 37

##### *Organizzazione della Giunta Comunale*

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni e le modifiche degli incarichi conferiti agli Assessori.
5. La Giunta Comunale può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

#### Art. 38

##### *Attribuzioni della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### Art. 39

##### *Adunanze e Deliberazioni*

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto al voto, il Revisore del Conto.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 sono abrogate a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93.

Da tale data la Giunta delibera con l'intervento di almeno due membri ed a maggioranza assoluta dei voti.

#### CAPO V

##### *Deliberazioni degli Organi Collegiali*

#### Art. 40

##### *Modalità ed assunzione delle Delibere*

1. Tutte le delibere sono assunte, di regola, con votazione palese.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto, oltre a quelle previste per legge, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le votazioni saranno disciplinate in modo specifico dal regolamento.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, l'argomento viene trattato in seduta segreta.

5. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il verbale di seduta, qualora redatto su brogliaccio, può essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, a facoltà, dagli altri componenti l'Organo.

6. Il verbale, inteso quale «deliberazione», avente rilevanza esterna, viene firmato dal Presidente e dal Segretario; esso viene approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

#### CAPO VI

##### *Il Sindaco*

#### Art. 41

##### *Funzioni*

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### Art. 42

##### *Attribuzioni di amministrazione*

##### 1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento alle attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Segretario Comunale;
- q) determina, sentita la Giunta, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- r) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissione perché venga presentato al Consiglio;
- s) rappresenta l'Ente nella stipulazione dei contratti;
- t) presiede le gare di appalto;

u) approva con proprio decreto la nomina a messo notificatore, deliberata dagli organi competenti del Comune;

v) adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna, per i quali non sia stata attribuita la competenza al Segretario o ad altri Organi;

z) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.

z1) A decorrere dalle elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93:

a) Nomina i componenti della Giunta Comunale tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

b) Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

#### Art. 43

##### *Attribuzioni di vigilanza*

##### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) con il Revisore dei Conti del Comune, definisce le modalità di svolgimento dell'attività revisionale nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad osservare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 44

##### *Attribuzioni di organizzazione*

##### 1. Il Sindaco:

- a) fissa, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliare, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori può anche attribuire ai medesimi incarichi temporanei per affari determinati e per periodi definiti;

f) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

#### Art. 45

##### Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine indicato nel documento programmatico; delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

3. A decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93 il comma 1 del presente articolo è così modificato:

1) - Il vicesindaco è componente la Giunta Comunale. È nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis delle leggi 55/90 e 16/92.

— Al 2 comma le parole «Gli assessori» sono sostituite con «L'Assessore»; dopo le parole «assenza o impedimento» è aggiunta la parola «temporanei»; la parola «esercitano» è sostituita con «esercita» ed è abrogata la frase; «secondo l'ordine indicato nel documento programmatico».

4. In caso di assenza o impedimento anche dell'assessore, esercitano la funzione di Sindaco, Consiglieri secondo la loro anzianità individuata secondo quanto disposto all'art. 23 del presente Statuto.

### TITOLO III

#### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

##### CAPO I

##### Uffici

#### Art. 46

##### Principi e criteri direttivi

1. Il Comune uniforma la propria attività ammini-

strativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabili, spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili delle strutture tecnico-amministrative.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

#### Art. 47

##### Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'assolvimento dei compiti e servizi assegnati all'ufficio;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### Art. 48

##### Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2, lettera c della legge 142/90.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale viene disciplinato dal Consiglio Comunale con norme regolamentari applicative delle disposizioni contenute negli accordi nazionali ex legge 93/83, norme che costituiscono punto di riferimento per gli interessati e per i conseguenti atti di Giunta Comunale.

3. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, al Segretario Comunale ed ai titolari di strutture, di responsabilità, secondo le proprie competenze e la qualifica posseduta;

e) le modalità di costituzione e funzionamento della commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazio-

ni esterne, di cui all'articolo 51, comma 7 della legge 142/90.

4. Il Comune promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

## CAPO II

### Il Segretario

#### Art. 49

##### *Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo, e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, e sulla base delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Per la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, ed in attuazione delle direttive di cui al comma 1, il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

3. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

4. Il Segretario Comunale è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta, ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

5. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa la istruttoria con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta.

6. Il Segretario può esprimere il suo parere di legittimità durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta qualora si tratti di modificazioni di proposte di delibere già formulate, su cui erano già stati espressi i prescritti pareri.

#### Art. 50

##### *Attribuzioni gestionali*

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di

atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica ed in particolare:

a) predisposizione di relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco;

b) organizzazione e coordinazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali vi sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

g) roga i contratti in cui il Comune è parte.

#### Art. 51

##### *Attribuzioni consultive*

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto dal Sindaco, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente, e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

#### Art. 52

##### *Attribuzioni di Sovrintendenza. Direzione. Coordinamento*

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento i permessi brevi al personale e, sentito il Sindaco, le prestazioni straordinarie nell'ambito del monte ore determinato con atto deliberativo dalla Giunta, nonché i congedi ordinari.

3. Propone provvedimenti di mobilità-interna con l'osservanza delle modalità previste con apposita deliberazione ovvero dal regolamento di cui all'articolo 48 del presente Statuto.

4. Il Segretario su conforme parere del Sindaco in caso di inadempimento, negligenza o inefficienza del personale dipendente, può esercitare il potere di avocazione e sostituzione.

5. Dirime i conflitti di attribuzione e competenza fra gli uffici, emanando, se necessario, anche formali provvedimenti. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle leggi vigenti e delle norme regolamentari.

#### Art. 53

##### *Attribuzioni di legalità e garanzia*

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale curando la verbalizzazione. Per la redazione dei verbali del Consiglio Comunale può farsi coadiuvare da un dipendente comunale. Essi vengono sottoscritti dal Segretario.

2. Partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni e degli altri organismi. Le funzioni di verbalizzazione possono essere assolte da un altro impiegato.

3. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta ai fini della sottoposizione al controllo ai sensi dell'articolo 45 della legge 142/90.

4. Dirige l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

6. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

#### Art. 54

##### *Vicesegretario*

1. Il regolamento del personale può prevedere la figura di vicesegretario, avente l'appartenenza alla carriera apicale dell'Ente ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti.

2. Il vice segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### TITOLO IV

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO I

#### *Istituti di Partecipazione*

#### Art. 55

##### *Libere forme associative*

1. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, economiche, culturali e ricreative nelle quali si svolge la personalità umana; so-

stiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

2. Favorisce e sviluppa, nell'esercizio delle proprie competenze, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri Enti o associazioni locali per la realizzazione di interessi comuni.

#### Art. 56

##### *La consultazione dei cittadini*

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

#### Art. 57

##### *Istanze, petizioni, proposte*

1. È istanza una domanda rivolta al Comune, diretta ad iniziare un procedimento.

2. È petizione una manifestazione di opinioni, invito, voto o denuncia.

3. È proposta una prospettazione di soluzioni di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa.

4. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale.

5. Esse devono essere indicate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l'oggetto della richiesta, la quale deve riguardare materie di competenza del Comune medesimo.

6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esa-

minate e decise è data risposta scritta entro 60 giorni a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

7. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni possono comportare decisioni e deliberazioni dei competenti organi comunali.

8. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 60 elettori. Le firme devono essere autenticate.

9. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.

#### Art. 58

##### *Referendum consultivo*

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa il Consiglio Comunale può istituire il referendum consultivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza locale e questioni di rilevanza generale.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

5. Non è ammissibile ripetere il referendum su un medesimo oggetto prima che siano trascorsi due anni.

#### Art. 59

##### *Richiesta di referendum*

1. La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, adottato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su

richiesta presentata al Sindaco, con firme autenticate nelle forme di legge da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

#### Art. 60

##### *Ammissione ed effetti della richiesta*

1. Il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, viene affidato ad una apposita commissione composta da: Sindaco, Segretario Comunale ed un esperto in materie giuridiche nominato dalla Giunta Comunale.

2. La commissione procederà alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni dell'articolo 58 del presente Statuto ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

3. La commissione, entro 40 giorni dalla presentazione del quesito referendario, presenta una relazione al Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della commissione assumerà apposite deliberazioni, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta referendaria.

5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli elettori.

6. Il quesito sottoposto ai referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

7. Se l'esito è ritenuto favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### Art. 61

##### *Indirizzi regolamentari*

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione.

## CAPO II

### *Partecipazione al procedimento amministrativo*

#### Art. 62

##### *Diritto di intervento nel procedimento amministrativo*

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi relativi all'ado-



zione di atti che incidono su situazioni giuridico-soggettive.

2. Gli interessati possono intervenire nel procedimento amministrativo, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, purché pertinenti agli atti adottati.

3. La partecipazione è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7/8/1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento sul procedimento amministrativo.

#### Art. 63

##### *Procedimento amministrativo*

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente comunicando ad essi il sunto essenziale del contenuto dall'adottante decisione e indicando l'ufficio ed il responsabile del procedimento conformemente a quanto stabilito dall'apposito regolamento di cui all'articolo 62 del presente Statuto.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

#### Art. 64

##### *Diritti degli interessati agli atti amministrativi*

1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 63 del presente Statuto hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento,
- c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

2. Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma che deve tenersi entro 60 giorni dalla richiesta e comunque prima della emanazione dell'atto deve essere redatto apposito verbale, firmato dall'interessato e dal responsabile del procedimento.

#### Art. 65

##### *Obbligo di motivazione degli atti*

1. L'organo che adotta l'atto deve obbligatoriamente esplicitarne le motivazioni nelle premesse dello stesso.

2. In caso di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 62 primo comma del presente Statuto, di memorie scritte, documenti, audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza negli adottanti atti amministrativi.

### CAPO III

#### *Forme associative*

#### Art. 66

##### *Consulte comunali*

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, il Consiglio Comunale può istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le consulte.

2. Le consulte possono essere istituite nelle materie relative allo sviluppo economico e turistico della comunità; ai servizi sociali e culturali; allo sport e tempo libero, alle problematiche sugli anziani e sui giovani.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

4. Le consulte sono presiedute da membri della Giunta comunale e sono formate dai rappresentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito Albo comunale.

5. Le consulte possono, nelle materie di competenza: formulare pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali; formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti.

6. Le iniziative delle consulte hanno carattere consultivo e di promozione per lo svolgimento delle attività amministrative degli organi comunali.

#### Art. 67

##### *Albo delle forme associative*

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

#### Art. 68

##### *Diritti delle forme associative iscritte all'Albo*

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo fanno parte, secondo le loro specifiche finalità o scopi sociali, delle corrispondenti consulte comunali, di cui al precedente articolo 66.

2. Possono ottenere con atto deliberativo della Giunta Comunale il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività organizzate dalle stesse.

3. Possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

#### CAPO IV

##### *Diritto di accesso e di informazione*

#### Art. 69

##### *Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunale.

#### Art. 70

##### *Diritto di accesso agli atti e procedimenti*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.

2. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

3. Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

#### TITOLO V

##### **FORME DI COLLABORAZIONE**

#### CAPO I

##### *Disciplina*

#### Art. 71

##### *Principio di cooperazione*

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, è or-

ganizzata con l'utilizzazione dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 72

##### *Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, con la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 73

##### *Consorzi*

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 72, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consorziale.

#### Art. 74

##### *Accordi di programma*

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

### CAPO I *Norme di finanza e contabilità*

#### Art. 75

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio del Comune è costituito da beni disponibili ed indisponibili.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali, classificati secondo le norme del Codice Civile o da norme speciali, sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, ma con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 numero 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 76

##### *Contratti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 142/90, le forme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti scaturiti da atti fondamentali del Consiglio Comunale.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano esecutivi con la stipulazione.

#### Art. 77

##### *Contabilità e bilancio*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune

è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

#### Art. 78

##### *Revisore del conto*

1. Il revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dall'articolo 57 della legge 142/90 e quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consiglio comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

3. Saranno altresì disciplinate con lo stesso le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci della Società per Azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## TITOLO VII L'ATTIVITÀ NORMATIVA E MODIFICHE STATUTARIE

### CAPO I

#### *Modalità*

#### Art. 79

##### *Regolamenti*

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 142/90 incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione in conformità all'articolo 47 primo comma della legge 142/90; una seconda, da effet-

tuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

#### Art. 80

##### *Modificazione dello Statuto*

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 142/90.

#### Art. 81

##### *Ordinanze*

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordito giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

#### Art. 82

##### *Pari opportunità*

1. Gli organi del Comune nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza tenderanno a garantire il rispetto delle pari opportunità, previste dalla legge, anche nella nomina degli organismi collegiali.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi

quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

#### INDICE SOMMARIO

#### NOTIZIE STORICHE

#### TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

##### **Capo I - Elementi costitutivi e principi generali**

Art. 1 - Il Comune; denominazione e natura giuridica.

Art. 2 - Territorio e sede comunale.

Art. 3 - Stemma, bollo, gonfalone.

Art. 4 - Albo pretorio.

Art. 5 - Principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà.

##### **Capo II - Funzioni, compiti e programmazione**

Art. 6 - Le funzioni del Comune.

Art. 7 - I servizi pubblici locali.

Art. 8 - I compiti del comune per i servizi di competenza statale.

Art. 9 - Tutela della salute.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 12 - Assetto ed utilizzo del territorio.

Art. 13 - Sviluppo economico.

Art. 14 - Programmazione economico-sociale e territoriale.

#### TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

##### **Capo I - Gli organi del comune**

Art. 15 - Gli organi del comune. Individuazione.

##### **Capo II - I Consiglieri Comunali**

Art. 16 - Il consigliere comunale.

Art. 17 - Dimissioni del consigliere.

Art. 18 - Consigliere anziano.

Art. 19 - I gruppi consiliari.

### Capo III - Il Consiglio Comunale

Art. 20 - Funzioni. Costituzione. Durata.

Art. 21 - Le competenze del Consiglio Comunale.

Art. 22 - Prima adunanza.

Art. 23 - Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Avviso di convocazione.

Art. 25 - Numero legale per la validità delle sedute.

Art. 26 - Numero legale per la validità delle deliberazioni.

Art. 27 - Deposito degli atti e delle proposte.

Art. 28 - Le commissioni consiliari.

### Capo IV - La Giunta Comunale

Art. 29 - Prerogative e composizione.

Art. 30 - Elezioni del Sindaco.

Art. 31 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.

Art. 32 - Durata in carica. Surrogazioni.

Art. 33 - Mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 34 - Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori.

Art. 35 - Decadenza dalla carica di Sindaco e degli Assessori.

Art. 36 - Revoca degli assessori.

Art. 37 - Organizzazione della Giunta Comunale.

Art. 38 - Attribuzioni della Giunta Comunale.

Art. 39 - Adunanze e deliberazioni.

### Capo V - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 40 - Modalità ed assunzione delle delibere.

### Capo VI - Il Sindaco

Art. 41 - Funzioni.

Art. 42 - Attribuzioni di amministrazione.

Art. 43 - Attribuzioni di vigilanza.

Art. 44 - Attribuzioni di organizzazione.

Art. 45 - Vicesindaco.

## TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

### Capo I - Uffici

Art. 46 - Principi e criteri direttivi.

Art. 47 - Principi strutturali ed organizzativi.

Art. 48 - Personale.

### Capo II - Il Segretario

Art. 49 - Principi e criteri fondamentali di gestione.

Art. 50 - Attribuzioni gestionali.

Art. 51 - Attribuzioni consultive.

Art. 52 - Attribuzioni di sovrintendenza. Direzione. Coordinamento.

Art. 53 - Attribuzioni di legalità e garanzia.

Art. 54 - Vicesegretario.

## TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Capo I - Istituti di partecipazione

Art. 55 - Libere forme associative.

Art. 56 - La consultazione dei cittadini.

Art. 57 - Istanze, petizioni, proposte.

Art. 58 - Referendum consultivo.

Art. 59 - Richiesta di referendum.

Art. 60 - Ammissione ed effetti della richiesta.

Art. 61 - Indirizzi regolamentari.

### Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 62 - Diritto di intervento nel procedimento amministrativo.

Art. 63 - Procedimento amministrativo.

Art. 64 - Diritti degli interessati agli atti amministrativi.

Art. 65 - Obbligo di motivazione degli atti.

### Capo III - Forme associative

Art. 66 - Consulte comunali.

Art. 67 - Albo delle forme associative.

Art. 68 - Diritti delle forme associative iscritte all'albo.

### Capo IV - Diritto di accesso e di informazione

Art. 69 - Pubblicità degli atti.

Art. 70 - Diritto di accesso agli atti e procedimenti.

#### TITOLO V - FORME DI COLLABORAZIONE

##### Capo I - Disciplina

Art. 71 - Principio di cooperazione.

Art. 72 - Convenzioni.

Art. 73 - Consorzi.

Art. 74 - Accordi di programma.

#### TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

##### Capo I - Norme di finanza e contabilità

Art. 75 - Patrimonio.

Art. 76 - Contratti.

Art. 77 - Contabilità e bilancio.

Art. 78 - Revisore del conto.

#### TITOLO VII - L'ATTIVITÀ NORMATIVA E MODIFICHE STATUTARIE

##### Capo I - Modalità

Art. 79 - Regolamenti.

Art. 80 - Modificazione dello statuto.

Art. 81 - Ordinanze.

Art. 82 - Pari opportunità.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il Sindaco  
*Carlo De Monaco*

✕